



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Stefano Cardinali ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento unitario iscritto al n. 235 - 1 per l'anno 2022, e promosso

DA

Mauro Piaggese, elettivamente domiciliato in Roma, via Leone IV, 54, presso lo studio dell'avv. Francesco D'Angelo, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al "ricorso per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore"

Ricorrente

Letto il ricorso depositato il 31.10.2022 da parte ricorrente per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

rilevato che parte ricorrente ha invocato l'applicazione delle disposizioni della L. 27.01.2012 n. 3 nonostante il ricorso sia stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs. 12.01.2019 n. 14;



ritenuto, quindi, che debbano trovare applicazione le disposizioni ex artt. 65 e 67 e segg. D.lgs. 12.01.2019 n. 19 a fronte della disposizione ex art. 390 c.c.i.i. che dispone *“i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”*;

ritenuto che la prospettata situazione di sovraindebitamento è maturata a fronte delle obbligazioni contratte quale fideiussore delle linee di credito aperte dalla precedente compagna di parte ricorrente - ossia Emanuela Ridolfi - per aprire e avviare un bar;

ritenuto che la qualità di fideiussore di un obbligazione contratta per scopi commerciali non escluda di per sé la natura di consumatore del soggetto garante come peraltro osservato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato *“in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”* (Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666);

ritenuto che non risulta che parte ricorrente abbia mai partecipato alla gestione della detta attività commerciale e che la qualità di fideiussore, come



dalla stessa riferito e non vi è ragione di dubitare, è stata assunta esclusivamente per ragioni di *affectio* nei confronti dell'effettivo ed unico esercente la detta attività commerciale;

rilevato che al ricorso ex art. 67 c.c.i.i. risulta allegata la proposta ed un piano redatti secondo i precisi criteri ex art. 67, II - V co., e 68 c.c.i.i. oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14.01.2019 n. 14;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative - ex art. 69 c.c.i.i. - all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 70 c.c.i.i.

rilevato che parte ricorrente ha domandato - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - a questo Tribunale di disporre le misure protettive del divieto di iniziare o



proseguire azioni cautelari o esecutive ed il divieto di acquisire diritti di prelazione sul suo patrimonio da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore al deposito del ricorso;

considerato che il patrimonio di parte ricorrente è costituito unicamente dal suo stipendio che riceve quale dipendente del Comune di Roma,

ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. c.c.i.i., posto che eventuali azioni esecutive e cautelari - da eseguire sull'unico bene costituente il patrimonio di parte ricorrente - potrebbero pregiudicare l'afflusso di liquidità con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano;

ritenuto che la frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano conseguirebbero anche laddove fosse consentito ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione del piano e della proposta di acquisire nuovi diritti di prelazione;

ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste da parte ricorrente;

visti gli artt. 67, 68 e 70 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica

DISPONE

che la proposta ed il piano presentati da Mauro Piaggese, nato a Roma il 14.02.1963, residente in Roma via Cosimo Giustini, 12, ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Roma;

pag. 4 di 6



ORDINA

all'OCC di comunicare detta proposta con il relativo piano ed il presente decreto ai creditori entro giorni da deposito del presente provvedimento;

INVITA

i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVERTE

i creditori che nei venti giorni successivi alla predetta comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione prevista ex art. 70, I co., c.c.i.i.:

ORDINA

all'OCC - sentito il debitore - di riferire entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto ex art. 70, III co., c.c.i.i. a questo Giudice l'esito della votazione dei creditori, l'eventuale proposizione di osservazioni da parte dei creditori e di proporre le eventuali modifiche al piano che si dovessero rendere necessarie;

il divieto - ex art. 70, IV co., c.c.i.i. - ai creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore ed il divieto ai creditori aventi titolo o causa anteriori alla proposizione della proposta e del piano di acquisire nuovi diritti di prelazione sul suo patrimonio di parte ricorrente;

AVVERTE



parte ricorrente ed i creditori che le misure protettive sono revocabili – ex art. 70, V co., c.c.i.i. - su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

MANDA

la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a ricorrente ed all'OCC.

Roma, 18.11.2022

Il Giudice

Dott. Stefano Cardinali

